


I COMUNI E LA POPOLAZIONE LEGALE

Uno degli obiettivi fondamentali del Censimento Generale della Popolazione in corso di svolgimento è quello di determinare la popolazione legale del Paese, aggiornando e revisionando le anagrafi comunali dei residenti, con effetti rilevanti - sia giuridici che amministrativi - sugli enti locali; per ciò che riguarda ad esempio la composizione dei consigli e delle giunte; l'obbligo o la facoltà di prevedere negli enti un presidente del consiglio; la possibilità di nominare gli assessori anche al di fuori dei componenti del consiglio; il sistema di elezione del Sindaco e dei consiglieri comunali; la possibilità, più o meno ampia, per gli amministratori locali di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per partecipare ai lavori del consiglio, delle giunte e degli altri organismi formalmente istituiti e previsti dalla legge, dagli statuti e dai regolamenti; oltre alla facoltà di nomina di un direttore generale.

La determinazione della popolazione legale è anche importante per stabilire la misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza spettanti agli amministratori locali, prevista dal Decreto del Ministero dell'Interno n° 119 del 4 aprile 2000, che può variare molto in relazione all'ampiezza demografica (nel caso dei nostri venti Comuni, con una popolazione che va dai 5.300 abitanti circa di Torchiarolo ai 93.000 circa di Brindisi, e per limitarci alla sola indennità di funzione dei Sindaci, le differenze sono più limitate: da 5.400.000 a 8.000.000 lordi); per l'assegnazione del segretario comunale, per la quale le classi del Segretario e del Comune variano in rapporto all'ampiezza demografica (ma non solo) dell'ente; per il numero dei consiglieri assegnati, che nei nostri Comuni va da 16 a 30, e il numero massimo di assessori che possono essere nominati (da quattro a dieci nei Comuni della provincia di Brindisi); per il divieto, o la possibilità, di richiedere l'istituzione di nuovi comuni e province; e per l'obbligo, o la facoltà, di istituire forme di decentramento (con le circoscrizioni).

Inoltre, ma non meno importante, vi è la disposizione degli articoli 56 e 57 della Costituzione, che stabilisce che la ripartizione dei seggi per l'elezione dei deputati e dei senatori della Repubblica si effettua sulla base del numero degli abitanti quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione. Ciò vale, naturalmente, anche per l'elezione dei consigli regionali, provinciali e comunali, e per l'elezione del Parlamento europeo.

Il limite che è in grado di determinare le conseguenze più significative per i Comuni è di 15.000 abitanti, previsto - tra l'altro - dal Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato il 18 agosto dell'anno scorso con il decreto legislativo n° 267 emanato dal Presidente della Repubblica. I Comuni con popolazione superiore a 15.000 residenti hanno l'*obbligo* di avere un presidente del consiglio comunale da eleggere tra i consiglieri nella prima seduta del consiglio; i Comuni con popolazione sino a 15.000 hanno solo la *facoltà* di avere un presidente del consiglio, purché previsto dallo statuto comunale. Anche la scelta da parte del Sindaco di assessori non facenti parte del consiglio, ma in possesso dei requisiti occorrenti per l'elezione a consigliere, dev'essere prevista dallo statuto nei Comuni con popolazione inferiore a 15.000 residenti; una facoltà che è possibile nei Comuni maggiori senza che lo statuto la preveda. Cambia pure il sistema di elezione del Sindaco: nei Comuni con più di 15.000 residenti è eletto a suffragio universale e diretto, con la maggioranza assoluta dei voti validi ed eventuale ballottaggio nella seconda domenica successiva a quella del primo turno elettorale; nei Comuni minori è eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti (sistema maggioritario puro), mentre al ballottaggio si procede solo nel rarissimo caso di parità di voti. Nei Comuni sino a 15.000 residenti sono più limitate le possibilità per gli amministratori locali di ottenere permessi, retribuiti e non retribuiti, e licenze per l'espletamento del loro mandato, rispetto ai Comuni con popolazione legale superiore. In questi ultimi il Sindaco ha la facoltà di nominare un direttore generale, che ha l'importantissima funzione di far raggiungere all'ente locale, con una gestione manageriale, livelli ottimali di efficacia ed efficienza; per tutti gli altri la nomina è possibile solo previa stipula di una convenzione tra Comuni che *insieme* raggiungano i 15.000 residenti.



Sono quattro i Comuni della provincia di Brindisi che sono vicini al limite dei 15.000 abitanti, secondo i dati anagrafici più recenti disponibili (settembre 2001): Carovigno con 15.434, Latiano con 15.419, Oria con 15.425 e San Pietro con 14.791.

Un altro limite importante è quello dei 30.000 abitanti, al di sotto del quale il numero dei consiglieri assegnati al Comune diminuisce da 30 a 20: nella nostra provincia è interessato solo il Comune di Mesagne, che dai 30.267 residenti del Censimento 1991 è passato ai 28.871 (anagrafici) del settembre 2001. Per i Comuni con popolazione legale tra 30.000 e 100.000 è prevista inoltre la possibilità di istituire circoscrizioni di decentramento.

Da tutto ciò si rileva l'interesse dei Comuni a garantire il migliore svolgimento possibile delle operazioni censuarie, sia nella fase preliminare, con la scelta scrupolosa del personale incaricato delle rilevazioni e delle verifiche, sia nella fase operativa, assicurandosi che siano raggiunte tutte le famiglie, anche quelle costituite da una sola persona o che risiedono nelle case sparse del territorio, talvolta molto esteso, del Comune; che a tutti i cittadini sia data la massima assistenza da parte dei rilevatori, che hanno l'obbligo di controllare la completezza e la coerenza delle informazioni fornite; e, infine, che l'aggiornamento e la revisione delle anagrafi comunali - previo confronto con i dati raccolti nel primo foglio del questionario - sia effettuato con molta precisione. Il rischio maggiore è infatti che al censimento possano sfuggire centinaia di residenti, ma possono bastare poche unità, con la conseguenza di far rientrare il Comune (e la provincia) in una classe di ampiezza demografica inferiore, con numerosi effetti negativi per il Comune e gli amministratori. Lo sviluppo demografico del Comune resta sempre, comunque, strettamente dipendente dall'efficienza dell'amministrazione pubblica locale, dalla sua capacità di fornire ai cittadini e agli operatori economici - con un ambiente soddisfacente - facilitazioni economiche e servizi rapidi ed efficaci, e di garantire la sicurezza e le condizioni per una civile convivenza.